



# CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA

## REGOLAMENTO SEZIONALE

Adottato dall'Assemblea dei Soci della Sezione: *Ivrea 12 gennaio 2007*

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI: *Milano 7 febbraio 2009*

Modificato dall'Assemblea dei Soci della Sezione: *Ivrea 25 marzo 2011*

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI: *Milano 26 novembre 2011*

Depositato all'Ufficio del Registro di Ivrea in data 02.07.2012 Rep. n. 210661 Racc. n. 37752

indice generale

### TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

[Art. 1 – Finalità](#)

[Art. 2 – Stemma sociale](#)

[Art. 3 – Sede sociale](#)

### TITOLO II – DEI SOCI

[Art. 4 – Ammissione](#)

[Art. 5 – Quota associativa annuale](#)

[Art. 6 – Diritti e doveri dei soci](#)

[Art. 7 – Iniziative personali dei soci](#)

[Art. 8 – Validità dell'associazione](#)

[Art. 9 – Trasferimenti e dimissioni](#)

[Art. 10 – Perdita della qualifica di socio](#)

[Art. 11 – Sanzioni disciplinari](#)

[Art. 12 – Ricorsi e controversie](#)

### TITOLO III – DELLA SEZIONE

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

[Art. 13 – Assemblea](#)

[Art. 14 – Convocazione](#)

[Art. 15 – Commissione elettorale](#)

[Art. 16 – Partecipazione e validità dell'assemblea](#)

[Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea](#)

[Art. 18 – Mozioni](#)

[Art. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea e elezioni alle cariche sociali](#)

[Art. 20 – Deliberazioni dell'Assemblea sul patrimonio sezionele](#)

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

[Art. 21 - Natura e funzioni](#)

[Art. 22 - Composizione e durata](#)

[Art. 23 – Decadenza anticipata dalla carica](#)

[Art. 24 – Convocazione](#)

[Art. 25 – Modalità di funzionamento](#)

#### PRESIDENTE

[Art. 26 – Natura e funzioni](#)

[Art. 27 – Durata](#)

[Art. 28 – Decadenza anticipata dalla carica](#)

## **VICE PRESIDENTE**

Art. 29 – Vicepresidente

## **TESORIERE**

Art. 30 – Natura e Funzioni

Art. 31 – Durata

Art. 32 – Decadenza anticipata dalla carica

## **SEGRETARIO**

Art. 33 – Segretario

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 34 – Natura e Funzioni

Art. 35 – Composizione, durata e funzionamento

## **delegati**

Art. 36 – Delegati

## **TITOLO IV – DELLE SOTTOSEZIONI**

Art. 37 - Costituzione

Art. 38 – Autonomia amministrativa

Art. 39 – Principi di funzionamento delle sottosezioni

Art. 40 – Scioglimento delle sottosezioni

Art. 41 – Sottosezioni della Sezione di Ivrea

## **TITOLO V – DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI SOCIALI**

Art. 42 – Natura

Art. 43 - Condizioni di eleggibilità

Art. 44 – Incompatibilità tra cariche sociali

Art. 45 - Commissioni

Art. 46 – Durata

## **TITOLO VI – DELLE SCUOLE**

Art. 47 - Funzionamento

## **TITOLO VII- DEL PATRIMONIO**

Art. 48 - Patrimonio

Art. 49 – Amministrazione e Bilanci

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 50 – Modifiche al Regolamento sezionale

Art. 51 – Scioglimento della Sezione

Art. 52 – Definizione dell'anzianità residua nelle cariche

Art. 53 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

## **TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 – Finalità**

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne e la tutela del loro ambiente naturale, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, secondo quanto indicato nello Statuto sezionale e nello Statuto e nel Regolamento del Club Alpino Italiano.

Per conseguire tali scopi, provvede in particolare:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche, culturali e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e della cultura alpina;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano e della cultura alpina;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a promuovere e gestire le pubblicazioni sociali, nelle diverse forme possibili, e in particolare a pubblicare il periodico sezionale denominato "Alpinismo Canavesano" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- k) a promuovere ogni altra iniziativa atta a perseguire le finalità proprie dell'associazione e del Club Alpino Italiano.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

### **Art. 2 – Stemma sociale**

Lo stemma dell'associazione è costituito da una cornice quadrata contornante lo stemma del Club Alpino Italiano, e riportante l'indicazione "Club Alpino Italiano Ivrea 1875".

L'uso dello stemma è consentito solo per le attività autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettuate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Sezionale.

Non è consentito l'uso di altri stemmi o loghi per identificare l'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di autorizzare l'uso dello stemma sociale da parte di terzi.

### **Art. 3 – Sede sociale**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastano con le attività istituzionali.

Essi possono essere utilizzati da terzi, per finalità di carattere sociale e culturale, esclusivamente previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II – DEI SOCI**

### **Art. 4 – Ammissione**

La domanda di associazione al Club Alpino Italiano deve essere presentata al Consiglio Direttivo della Sezione, su apposito modulo completato dei propri dati anagrafici e controfirmato da almeno un socio presentatore già validamente iscritto alla Sezione, e accompagnata dalla quota di iscrizione; per i minori, la domanda deve essere controfirmata anche da chi esercita la potestà.

Il socio familiare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario, iscritto alla stessa sezione, al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.

Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera sull'accettazione del nuovo socio; l'iscrizione si intende comunque accettata con riserva.

Il nuovo socio è tenuto a pagare, oltre alla quota associativa annuale, la quota di ammissione, che dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo sociale, ed a una copia dell'ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione.

E' ammessa l'adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.

L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria di socio.

Nel corso dello stesso anno sociale il socio non può essere iscritto ad un'altra sezione del CAI.

### **Art. 5 – Quota associativa annuale**

La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno, con conseguente convalida della tessera di riconoscimento.

La quota associativa annuale comprende:

- la quota di associazione da corrispondere alla struttura centrale del CAI
- la quota di associazione di competenza della sezione
- i contributi ordinari per le pubblicazioni sociali e le coperture assicurative obbligatorie
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Decorso il termine del 31 marzo il socio è considerato moroso.

Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione all'interessato.

Il socio moroso perde tutti i diritti previsti per i soci del CAI.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate di competenza della struttura centrale del CAI, secondo quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno i diritti e doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale del Cai e delle strutture periferiche di appartenenza.

In particolare, i soci della Sezione hanno diritto:

- a) a frequentare la Sede Sociale ed usufruire della Biblioteca e dei materiali in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) a partecipare alle attività organizzate dalla Sezione, uniformandosi alle disposizioni relative;
- c) a partecipare alle assemblee della Sezione, e ad esercitarvi, purché maggiorenni, l'elettorato attivo e passivo, secondo gli ordinamenti sezionali.
- d) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- e) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso;
- f) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;
- a) alla copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e, ricorrendone le condizioni contrattuali, ad usufruire delle altre polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano
- g) a ricevere le pubblicazioni sociali secondo le rispettive categorie e in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali;
- h) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- i) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- j) ad assumere incarichi nella struttura centrale e nelle strutture periferiche del Club Alpino Italiano, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- k) a fregiarsi del distintivo sociale del Club Alpino Italiano, e a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25, 50, 60 o 75 anni;
- l) ad usufruire di ogni altro diritto previsto nell'ordinamento sezionale e nel regolamento sezionale nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Non è in nessun caso ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione, anche nel caso di scioglimento della stessa.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Le deliberazioni degli organi sezionali e delle strutture centrali e periferiche del CAI sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Il socio si impegna ad accettare, per la definizione di eventuali controversie, le relative disposizioni previste nell'ordinamento sezionale, nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

#### **Art. 7 – Iniziative personali dei soci**

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione o del CAI se non autorizzate dai competenti organi sezionali.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla sezione o dal CAI, o intenzionalmente rivolte a danno della Sezione.

#### **Art. 8 – Validità dell'associazione**

L'adesione alla sezione si intende valida per tutto l'anno sociale, a partire dal giorno successivo alla trasmissione della stessa alla sede centrale.

La sezione ha l'obbligo di trasmettere alla sede centrale i dati della nuova iscrizione o del rinnovo entro i termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

La durata dell'associazione si intende estesa, a tutti gli effetti, fino al 31 marzo dell'anno successivo l'anno sociale di validità.

#### **Art. 9 – Trasferimenti e dimissioni**

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi altra sezione del CAI.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

#### **Art. 10 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde:

- per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito
- per morte del socio,
- per dimissioni
- per morosità
- per provvedimento disciplinare
- per ogni eventuale altro motivo previsto nell'ordinamento della Sezione e nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

#### **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga comportamenti non conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta e educata convivenza, o che non si attenga all'obbligo di ottemperare alle norme dell'Ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento generale, ed alle disposizioni adottate dalla Sezione e dalle strutture centrali del CAI in conseguenza di tali norme, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

#### **Art. 12 – Ricorsi e controversie**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Generale e dall'ordinamento del Gruppo regionale competente per territorio, il socio può presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari al Collegio Regionale dei Probiviri, quale organo giudicante di primo grado.

Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano, organo giudicante di secondo grado.

La stessa procedura è adottata per dirimere ogni altra eventuale controversia relativa alla vita sociale che dovesse insorgere tra i Soci o fra i Soci e gli organi della Sezione, secondo le norme del Regolamento disciplinare del CAI.

## TITOLO III – DELLA SEZIONE

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni della sezione, ed è convocata dal Presidente della Sezione.

In particolare, l'Assemblea dei Soci assolve le seguenti specifiche funzioni:

- approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci di esercizio della sezione;
- adotta l'ordinamento della Sezione
- adotta i programmi di indirizzo annuali e pluriennali della sezione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti
- elegge i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione;
- proclama i soci iscritti ininterrottamente da 25, 50, 60 o 75 anni;
- delibera le quote associative massime ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati, relative al successivo anno sociale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare all'ordinamento sezionale;
- delibera lo scioglimento della sezione;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno.

#### Art. 14 – Convocazione

Al termine di ogni anno sociale il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta del Collegio dei revisori dei conti o di almeno 50 soci maggiorenni della sezione regolarmente iscritti, da presentare al Consiglio Direttivo, che delibera entro 30 giorni la data dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere altresì convocata su richiesta del CDC (Consiglio Direttivo Centrale) o del CDR (Consiglio Direttivo Regionale).

La convocazione avviene tramite avviso che deve essere esposto nella sede sociale e fatto pervenire a ciascun socio avente diritto al voto almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

#### Art. 15 – Commissione elettorale

Il Consiglio Direttivo nomina, almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci, la Commissione elettorale, della quale fanno parte un membro del Consiglio Direttivo e un membro del Collegio dei Revisori dei conti.

La Commissione Elettorale è l'organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per l'elezione alle cariche sociali, e risolve ogni questione relativa alla regolarità delle elezioni, dal momento della designazione dei candidati fino alla proclamazione degli eletti.

In particolare, compiti della Commissione sono:

- predisporre ed organizzare il seggio elettorale

- verificare la validità del diritto di voto, per presenza o per delega, dei partecipanti all'Assemblea
- verificare le condizioni di eleggibilità dei candidati alle cariche sociali, proposti nella scheda di votazione o liberamente indicati dai votanti ai sensi di quanto disposto nell'ordinamento sezionale
- collaborare con gli scrutatori per il corretto svolgimento delle operazioni di voto
- proclamare ufficialmente i risultati delle elezioni, entro 7 giorni dalla conclusione dell'Assemblea dei Soci.

Non possono essere nominati nella Commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

#### Art. 16 – Partecipazione e validità dell'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto, direttamente o per delega, i soci maggiorenni regolarmente iscritti alla sezione, ai sensi dell'art. 8.

Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta uno ed un solo altro socio.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, di persona o per delega, e rimane tale finché il Presidente dell'Assemblea ne dichiara chiusi i lavori.

Tutti i soci possono assistere all'assemblea.

#### Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, che propone all'approvazione della stessa la nomina di tre scrutatori, scelti tra i tutti i soci presenti e non ricoprenti cariche sociali; spetta agli scrutatori provvedere al computo dei voti.

Segretario dell'Assemblea è il segretario sezionale in carica; in sua assenza la funzione è svolta da uno dei soci presenti, su scelta del Presidente dell'Assemblea.

#### Art. 18 – Mozioni

Tutti i soci presenti con diritto al voto possono sottoporre all'attenzione dell'Assemblea mozioni scritte, presentandole al Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'accoglimento della presentazione della mozione. Le mozioni accolte saranno inserite nell'OdG della successiva Assemblea ordinaria della sezione.

#### Art. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea e elezioni alle cariche sociali

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto, fatti salvi i casi specificatamente previsti dall'ordinamento sezionale.

Le votazioni sono espresse per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.

Le elezioni alle cariche sociali avvengono sempre e soltanto per scrutinio segreto.

Dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

- 2) Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero; ogni votante ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile. I membri della Commissione elettorale non sono mai considerati eleggibili.

Il voto per le cariche sociali è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati indicati sulla scheda di votazione o scrivendo il nominativo di eventuali altri soci eleggibili negli spazi disponibili sulla stessa scheda.

Il numero complessivo delle preferenze espresse non può essere maggiore del numero delle cariche sociali poste in votazione con la scheda.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa al CAI; in caso di parità anche di anzianità il Presidente dell'Assemblea procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione di ballottaggio.

Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale, fatto salvo quanto indicato nell'art. 44 "Incompatibilità tra cariche sociali".

Gli scrutatori controllano le votazioni ed effettuano lo scrutinio delle schede; eventuali controversie o problemi sono risolti dalla Commissione elettorale.

L'esito delle votazioni è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che ne dà comunicazione, dando lettura della composizione degli organi della sezione, che si ritengono così costituiti, fatta salva la verifica formale della Commissione elettorale.

- 3) Le deliberazioni concernenti l'approvazione dell'ordinamento sezionale e le sue successive modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
- 4) La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti di tutti gli iscritti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono esposte in sezione per almeno quindici giorni, e sono fatte pervenire a ciascun socio avente diritto al voto.

#### **Art. 20 - Deliberazioni dell'Assemblea sul patrimonio sezionale**

L'Assemblea, su proposta esclusiva del Consiglio Direttivo, delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, approvandole con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e aventi diritto al voto, di persona o per delega.

L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine di proprietà della Sezione e la costituzione di vincoli reali sugli stessi devono essere preventivamente approvati dal CC.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Art. 21 - Natura e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, che dirige nell'osservanza dell'Ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e delle disposizioni di legge vigenti; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati.

In particolare, il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- promuove le iniziative e le manifestazioni atte a raggiungere gli scopi sociali dell'Associazione
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente ordinamento sezionale;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione, adeguandolo a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI;
- amministra il patrimonio della sezione
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- propone la quota associativa per il successivo anno sociale, sulla base delle delibere dell'Assemblea generale dei Delegati del CAI e dell'Assemblea dei soci della sezione dell'anno sociale in corso
- propone all'Assemblea dei soci i programmi di indirizzo annuali e pluriennali della sezione;
- sottopone alla proclamazione da parte dell'assemblea dei soci iscritti ininterrottamente da 25, 50, 60 o 75 anni.
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sull'accettazione dei nuovi soci
- delibera la costituzione, all'interno della sezione, di organi tecnici consultivi e/o commissioni, formati da soci aventi competenza in specifici rami dell'attività sezionale, di cui regola poteri, finalità, e funzioni
- verifica e ratifica annualmente la composizione delle Commissioni e degli Organi tecnici sezionali
- verifica i programmi annuali delle singole Commissioni, coordinandoli tra loro
- delibera la delega di specifici incarichi operativi a soci della sezione, e ne coordina l'attività
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere
- approva la nomina del Segretario, proposto dal Presidente
- adotta mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere
- emana ogni regolamento e adotta qualsiasi altro provvedimento utile o necessario per la gestione della sezione e per il raggiungimento delle finalità sociali

##### **Art. 22 - Composizione e durata**

Il Consiglio Direttivo si compone di 12 componenti eletti dall'Assemblea dei soci; possono candidarsi alla carica solo i soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni compiuti.

Il Consiglio è rinnovato per un terzo ad ogni anno; gli eletti durano in carica per tre anni; ogni anno decadono i 4 Consiglieri che hanno compiuto il triennio.

**Tutti i Consiglieri in scadenza sono rieleggibili.**

##### **Art. 23 - Decadenza anticipata dalla carica**

Il consigliere decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

- a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- b) Assenza ingiustificata: le assenze dalle sedute del Consiglio Direttivo non giustificate in anticipo od al più tardi entro due giorni dalla data della seduta stessa sono considerate ingiustificate. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i componenti che, senza giustificato motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive.
- c) Assenza prolungata: Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i componenti che siano risultati assenti ad almeno sei riunioni nel corso dell'anno.

- d) Sanzioni disciplinari: sono dichiarati immediatamente decaduti i consiglieri sottoposti a provvedimento disciplinare o di censura.
- e) Decadenza delle altre condizioni di idoneità: la perdita di anche una sola delle condizioni di eleggibilità determina, ai sensi dello statuto e del Regolamento Generale del CAI, la decadenza immediata dalla carica.

La sostituzione del componente del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduto dal suo incarico, è effettuata alla prima Assemblea sezionale successiva alla decadenza aumentando il numero di Consiglieri da eleggere; i nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

Nella graduatoria dello scrutinio i primi quattro avranno l'incarico triennale completo, i successivi, in ordine di graduatoria, assumeranno l'anzianità dei consiglieri sostituiti, a partire da quello con maggiore anzianità residua.

Qualora venga a mancare un terzo o più dei componenti il Presidente della sezione dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei mancanti entro il termine di sessanta (60) giorni dall'accertamento della condizione; nel caso di decadenza anticipata del Presidente, l'assemblea sarà convocata dal Vice Presidente o, in subordine, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 24 – Convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, fatto pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

A richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, presentata al Presidente, il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati sezionali all'Assemblea generale del CAI, i componenti degli Organi tecnici e delle Commissioni sezionali, i soci che hanno incarichi nelle altre strutture centrali o periferiche del CAI, gli ex Presidenti di sezione e in generale chiunque, anche non socio, la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria.

Possono essere altresì convocati in seduta straordinaria, qualora ritenuti utili, Consigli direttivi aperti a tutti i soci, per l'esame di particolari problemi.

#### **Art. 25 – Modalità di funzionamento**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria a presenza della metà + uno dei membri in carica del Consiglio, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della sezione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, suo o dei propri familiari fino al secondo grado.

Le deliberazioni del Consiglio, dove non diversamente indicato, sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci, e le sue eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, devono essere approvate dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

Le mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente devono essere approvate dai due terzi dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, in modo palese, salvo ricorrere a votazione segreta, per i casi riferentesi a persone, se richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, in modo palese; la maggioranza dei consiglieri presenti può richiedere, per i casi riferentesi a persone, il ricorso a votazione segreta.

I verbali delle sedute, redatti dal Segretario o in sua assenza da un consigliere all'uopo designato, sono approvati dal Consiglio nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale.

### **PRESIDENTE**

#### **Art. 26 – Natura e funzioni**

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.

In particolare, il Presidente assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo
- coordina le attività sezionali
- sottoscrive con il Tesoriere i bilanci consuntivi e preventivi della sezione
- presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi delle strutture centrali o delle strutture periferiche, o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a cinque anni sociali completi.

E' nominato dal Consiglio direttivo, che lo sceglie tra i propri membri in carica, con votazione palese nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la nomina del Segretario; a questa carica è chiamato un socio della sezione non facente parte del Consiglio.

#### **Art. 27 – Durata**

Il Presidente eletto dura in carica al massimo per tre anni, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere; è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

#### **Art. 28 – Decadenza anticipata dalla carica**

Il Presidente decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

- f) **Dimissioni:** le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere da questi comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- g) **Mozione di sfiducia:** il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni del Presidente. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Presidente deve prenderne atto.
- h) **Perdita della qualifica di Consigliere:** Il Presidente che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, il Vice Presidente assume pro tempore la carica di Presidente della sezione, dandone immediata comunicazione al Collegio dei Revisori dei conti, e convoca entro e non oltre 60 giorni una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente; la carica di Vice Presidente è assunta pro tempore dal Consigliere con maggiore anzianità nella carica.

## **VICE PRESIDENTE**

### **Art. 29 – Vicepresidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. E' eletto dal Consiglio direttivo, tra i propri membri in carica, nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente eletto dura in carica per un anno, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere; è rieleggibile due volte, fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Vice Presidente decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

- a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dalla carica. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Vice Presidente deve prenderne atto.
- c) Perdita della qualifica di Consigliere: Il Vice Presidente che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, di cui è data immediata comunicazione al Collegio dei revisori dei conti, il Consigliere con maggiore anzianità nella carica assume pro tempore la carica di Vice Presidente della sezione. Nella prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Vice Presidente.

## **TESORIERE**

### **Art. 30 – Natura e Funzioni**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, ed è responsabile della gestione finanziaria della sezione.

In particolare, il Tesoriere assolve le seguenti specifiche funzioni:

- supporta il Consiglio Direttivo nelle decisioni di spesa, accertandone la compatibilità economica
- firma i mandati di pagamento
- redige e sottoscrive i bilanci consuntivi e di previsione e predispone la relativa relazione da sottoporre all'Assemblea dei soci
- supporta il Collegio dei Revisori dei Conti
- supporta la gestione amministrativa della sezione
- controlla l'andamento economico dell'esercizio

E' nominato dal Consiglio direttivo, che lo sceglie tra i propri membri in carica, con votazione palese nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci.

### **Art. 31 – Durata**

Il Tesoriere eletto dura in carica al massimo per tre anni, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere; è rieleggibile.

### **Art. 32 – Decadenza anticipata dalla carica**

Il Tesoriere decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

- a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dalla carica. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Vice Presidente deve prenderne atto.
- c) Perdita della qualifica di Consigliere: Il Tesoriere che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, di cui è data immediata comunicazione al Collegio dei revisori dei conti, il Presidente assume pro tempore la carica di Tesoriere della sezione. Nella prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Tesoriere.

## **SEGRETARIO**

### **Art. 33 – Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso.

Il Segretario ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio, ed ha diritto al voto consultivo; in caso di assenza del segretario, i verbali delle sedute sono redatti in sua assenza da un consigliere all'uopo designato.

L'incarico di Segretario è affidato dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente, ad un socio maggiorenne della sezione non facente parte del Consiglio, nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci. Il Segretario deve avere un'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.

La funzione non è una carica elettiva, ma un incarico operativo, di durata annuale, senza limiti di riaffidamento.

Il Segretario decade anticipatamente dal suo incarico nei casi qui indicati.

- a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dall'incarico. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Segretario deve prenderne atto.
- c) Assenza ingiustificata: Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti il segretario che sia risultato assente ad almeno tre riunioni nel corso dell'anno, senza giustificato motivo.
- d) Perdita della qualifica di Socio: Il Segretario che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Socio decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, il Consigliere con maggiore anzianità nella carica assume pro tempore la carica di Segretario della sezione. Nella prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvederà a nominare il nuovo Segretario.



## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 34 – Natura e Funzioni**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti assolve le seguenti specifiche funzioni:

- esamina il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione della sezione, predisponendo l'apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- esercita il controllo, anche individuale, sugli atti contabili della sezione e della sottosezione;
- presenta al Consiglio direttivo, tramite atto formale, la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative

### **Art. 35 – Composizione, durata e funzionamento**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Possono essere eletti i soci ordinari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a cinque anni sociali completi.

Il Collegio è rinnovato per un terzo ad ogni anno.

Gli eletti durano in carica per tre anni; ogni anno decade il membro del Collegio che ha compiuto il triennio.

**Tutti i componenti sono rieleggibili.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge annualmente il presidente, tra i propri componenti effettivi; il presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute.

Il Collegio dei revisori assiste alle sedute dell'Assemblea dei soci e può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **DELEGATI**

### **Art. 36 – Delegati**

I Delegati rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Regionale dei Delegati. Sono eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale; sono eleggibili tutti i soci ordinari e familiari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.

La carica non è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo.

Il Presidente della sezione è Delegato di diritto.

I Delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV – DELLE SOTTOSEZIONI**

### **Art. 37 - Costituzione**

Il Consiglio Direttivo della Sezione può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, deliberare la costituzione di Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti / doveri dei soci della sezione.

La Sottosezione può avere un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della

sezione; in sua mancanza, vale quanto stabilito dall'ordinamento sezionale.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia amministrativa previsto dall'ordinamento sezionale e autorizzato dal Consiglio Direttivo della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

### **Art. 38 – Autonomia amministrativa**

Il Consiglio Direttivo della sezione può autorizzare la Sottosezione ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio. In questo caso la sottosezione deve presentare annualmente il proprio bilancio al Consiglio Direttivo, e versare alla Sezione una parte delle quote, in misura concordata annualmente.

### **Art. 39 – Principi di funzionamento delle sottosezioni**

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta l'anno dandone preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione che può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta di non meno di tre e non oltre nove Consiglieri compreso il Reggente; i nomi dei membri della Direzione devono essere comunicati alla Sezione.

La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Le cariche di Reggente e di Consigliere della Sottosezione sono incompatibili con le cariche sezionali.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

### **Art. 40 – Scioglimento delle sottosezioni**

La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o del Consiglio direttivo sezionale, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

In caso di scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione, ai sensi delle norme di cui al Titolo VI – Capo III del Regolamento Generale del CAI.

### **Art. 41 – Sottosezioni della Sezione di Ivrea**

Risultano regolarmente costituite, come sottosezioni della Sezione CAI di Ivrea, le sottosezioni:

- 1) "Club Alpino Italiano – Sezione di Ivrea – Sottosezione di Sparone", con sede a Sparone (TO)

## **TITOLO V – DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI SOCIALI**

### **Art. 42 – Natura**

Le cariche sociali sono le cariche elettive negli organi della sezione, come definiti nell'ordinamento sezionale, e nelle strutture centrali e periferiche del CAI.

Per incarico si intende l'affidamento al socio di compiti specifici, a titolo individuale o come componente di una Commissione e/o organo tecnico interno.

Cariche ed incarichi si intendono svolti con prestazioni personali volontarie e completamente gratuite.

Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza alcun vincolo di mandato.

#### **Art. 43 - Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni sociali compiuti.

Il regolamento della sezione stabilisce le ulteriori condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.

La stessa regola è applicata per l'affidamento di incarichi specifici e/o per la partecipazione alle Commissioni sezionali e ad eventuali organi tecnici interni.

La designazione e l'elezione alle cariche sociali, e l'attribuzione degli incarichi sono effettuati assumendo come unico criterio l'idoneità e la disponibilità ad operare, in modo volontario e gratuito, per attuare e conseguire gli scopi indicati dall'ordinamento sezionale e dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, nel rispetto delle norme indicate.

Non sono eleggibili alle cariche sociali, o candidabili ad incarichi, i soci che intrattengano un rapporto economico continuativo, per lavoro dipendente, per prestazioni professionali od altro, con la sezione e con le altre strutture del CAI, o che abbiano comunque altri interessi diretti ed indiretti nella gestione del patrimonio sociale.

Sono altresì esclusi quanti possano trovarsi in una qualsiasi situazione di conflitto tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari della sezione e del CAI.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.

Lo stesso principio vale per l'attribuzione di un incarico.

#### **Art. 44 - Incompatibilità tra cariche sociali**

Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto contemporaneamente a più di una carica sociale, con le eccezioni previste nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI che fissano le condizioni di incompatibilità tra le cariche sociali.

#### **Art. 45 - Commissioni**

Il Consiglio Direttivo può costituire, all'interno della sezione, organi tecnici consultivi e/o Commissioni operative, formati da soci aventi competenza tecnica / organizzativa in specifici rami dell'attività associativa, di cui regola poteri, finalità e funzioni.

Le commissioni possono essere formate da un massimo di cinque componenti.

Alle Commissioni sono delegate l'organizzazione e/o l'effettuazione di attività specifiche, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti del CAI e della Sezione, e delle loro finalità generali; il Consiglio stabilisce le regole amministrative e contabili da adottare nella gestione e nella rendicontazione delle attività.

Il Consiglio direttivo mantiene il controllo e il coordinamento delle attività delegate, ratifica annualmente la composizione delle Commissioni e degli organi tecnici e ne verifica il programma annuale. Le Commissioni devono presentare annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta.

#### **Art. 46 - Durata**

La durata delle cariche è stabilita secondo i principi indicati nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare, gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione e durano in carica per un massimo di tre anni e sono eleggibili.

Gli eletti alle cariche sociali, salvo quanto diversamente disposto, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro successori.

L'Ordinamento sociale dettaglia le norme specifiche valide per i diversi casi.

### **TITOLO VI – DELLE SCUOLE**

#### **Art. 47 - Funzionamento**

Le Scuole Sezionali sono rette dai propri regolamenti che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Sezionale.

### **TITOLO VII- DEL PATRIMONIO**

#### **Art. 48 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, e da qualsiasi altra somma che sia erogata da enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali, dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici, da eventuali eccedenze generate dalle attività sezionali, da altre donazioni, proventi o lasciti, da ogni altra entrata derivante da attività intraprese per le proprie finalità.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere gestiti su conti intestati alla sezione stessa.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento delle finalità sociali dell'associazione.

E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

#### **Art. 49 – Amministrazione e Bilanci**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello di previsione, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti.

I bilanci devono esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione.

Il bilancio è reso pubblico mediante affissione nella sede sociale per almeno quindici giorni e mediante pubblicazione sulla stampa sociale.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 50 – Modifiche al Regolamento sezionale**

Le modifiche al Regolamento sezionale devono essere deliberate da una Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Il semplice coordinamento del presente Regolamento con eventuali modifiche dello Statuto e/o del regolamento generale del C.A.I. è demandato al Consiglio Direttivo Sezionale.

#### **Art. 51 – Scioglimento della Sezione**

La Sezione può essere sciolta con le modalità e con le conseguenze previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI e dall'Ordinamento sezionale.

In caso di scioglimento della sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale.

**Art. 52 – Definizione dell’anzianità residua nelle cariche**

Ai fini del computo degli anni di anzianità nelle cariche in essere al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, per poter determinare le condizioni di rieleggibilità alla scadenza della carica si considera solo l’ultimo mandato.

**Art. 53 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore**

Per tutto quanto non è espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento sezionale, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le norme emanate dai competenti organi sociali.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle vigenti norme di legge.

Lo stesso vale per le eventuali future modifiche al presente ordinamento, deliberate dall’Assemblea dei soci.